



Berna, 22.10.2010

N. 323.0.6.2010

Circolare

R-30

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio AELS-Albania e dell'accordo bilaterale Svizzera-Albania sull'agricoltura in data 1° novembre 2010

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Contemporaneamente all'entrata in vigore di questo accordo, all'Albania verrà soppresso lo stato di paese in via di sviluppo beneficiante di preferenza. Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell'entrata in vigore.

2 Disposizioni in materia d'origine

Il protocollo in materia di origine corrisponde al modello paneuromediterraneo e costituisce la base per la futura estensione della zona euromediterranea agli stati dei Balcani occidentali. Fino a nuovo avviso si applica unicamente il cumulo bilaterale. Il cumulo diagonale, come ad esempio con l'UE, non è ancora possibile.

2.1 Principio

2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS-Albania

Portata territoriale:

- paesi dell'AELS
- Albania

Campo d'applicazione:

- merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, esclusi alcuni prodotti agricoli contenuti in questi capitoli
- prodotti agricoli trasformati
- pesci e prodotti di mare

2.1.2 Accordo bilaterale Svizzera-Albania

Questa convenzione concerne alcuni prodotti agricoli di base dei capitoli 1-24.

2.2 Regole d'origine e della lista

Sono valide le stesse regole della lista e dell'origine come quelle del protocollo d'origine Euro-Med.

2.3 Cumulo d'origine

Quest'accordo di libero scambio contiene il protocollo d'origine Euro-Med che prevede il cumulo diagonale per i prodotti industriali nell'ambito del sistema di cumulo Euro-Med. Tuttavia, al momento della sua entrata in vigore si potrà applicare unicamente il cumulo bilaterale AELS-Albania. Per quanto concerne l'applicabilità del cumulo all'interno del sistema Euro-Med si rinvia alla Matrix risp. ai suoi costanti aggiornamenti (cfr. anche il Manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei). Mediante il cosiddetto "News service" è possibile abbonarsi alle novità relative a questo documento.

2.4 Drawback

Occorre osservare le disposizioni relative al drawback. Non è previsto alcun periodo di transizione.

2.5 Prove dell'origine

Finché sarà unicamente possibile il cumulo bilaterale, solo il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 (per gli invii di qualsiasi valore) nonché la dichiarazione d'origine su fattura (per gli invii contenenti merci originarie d'un valore complessivo non superiore a fr. 10'300.-) sono validi quale prove dell'origine. Il CCM EUR-MED e la dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED potranno essere utilizzati solo quando il cumulo diagonale Euro-Med sarà applicabile (vedi punto 2.3).

2.6 Esportatori autorizzati

Le autorizzazioni attuali si estendono anche al presente accordo.

3 Smantellamento dei dazi all'importazione in Albania

L'accordo è simmetrico. Gli Stati dell'AELS risp. la Svizzera ridurranno i propri dazi e tributi in una sola volta al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

Informazioni dettagliate riguardanti lo smantellamento dei dazi:

Esenzione di dazio doganale per tutte le merci dei capitoli 25-97 eccezion fatta per questa lista

Prodotti agricoli trasformati (tabella 1 del Protocollo A)

Prodotti agricoli di base (allegato 1 all'accordo bilaterale)

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito oppure in regime di deposito provvisorio di deposito doganale o di zona franca in Albania o in Svizzera, possono tuttavia usufruire di un'impostazione preferenziale. A tal scopo - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - si dovrà presentare un CCM EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente.

5 Documenti

L'accordo integrale AELS-Albania e l'accordo bilaterale sull'agricoltura Svizzera-Albania sono pubblicati sul sito dell'AELS in lingua inglese.

Dalla data d'entrata in vigore i documenti usuali saranno consultabili anche nel R-30 "Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci".

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.